

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di gennaio.

(27.01.2017)

In Pesaro, Viale Cesare Battisti n.145, nel mio studio.
Innanzi a me, Dottoressa CRISTINA LORENZONI, Notaio in Pesaro, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino,

sono presenti i signori:

- **BARILARI Michele**, nato a Fano il 7 marzo 1977, residente a Pesaro, Via Castelfidardo n.13, codice fiscale BRL MHL 77C07 D488Q;
- **BIANCHI Francesca**, nata a Pesaro il 22 luglio 1980, ivi residente in Via del Novecento n.81, codice fiscale BNC FNC 80L62 G479S.

Detti comparenti, entrambi cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue.

**NORME INERENTI LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
AI SENSI DELL'ART.2463 COD. CIV.**

1) E' costituita tra i signori **BARILARI Michele** e **BIANCHI Francesca**, ai sensi e per gli effetti dell'art.90 della Legge 27 dicembre 2002 n.289, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, senza fine di lucro, sotto la denominazione "**IL GECO VERDE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA**".

2) La sede della società è fissata nel Comune di Pesaro. Ai sensi dell'art.111 ter Disp. Att. Cod. Civ., ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, e senza che il cambiamento dello stesso, nell'ambito del medesimo Comune, comporti modifica di questo atto, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in Via Castelfidardo n.13.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta, invece, all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

3) Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la società potrà esercitare le seguenti attività:

a) la promozione, l'esercizio e lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, compresi l'attività didattica, escursioni ed avventure sportive, mediante l'organizzazione di corsi per principianti, di

aggiornamento e di specializzazione di discipline di ogni genere, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, alle discipline acquatiche e subacquee, quali immersioni, snorkeling, fotografia subacquea, immersione in apnea, nuoto, canoa, kayak, pesca sportiva, con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi;

b) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la promozione e la gestione, in qualsiasi forma, di eventi, manifestazioni ed iniziative inerenti l'avventura, lo sport dilettantistico e la gestione del tempo libero, ovvero lo spettacolo ed il turismo sportivo, compresa l'attività didattica ed escursionistica, il bird-watching ed il fish-watching.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

a. promuovere/organizzare iniziative inerenti l'avventura e lo sport, viaggi, escursioni, esplorazioni, gare e competizioni sportive dilettantistiche, corsi pratico-teorici di vario livello, simposi, dibattiti e convegni legati allo sport ed alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, prevalentemente acquatico e subacqueo;

b. condurre i tesserati, nel loro tempo libero, ad ampliare la cultura di luoghi e territori, italiani ed esteri, favorendo e condividendo la passione per i viaggi avventura, le avventure sportive e le escursioni in generale; il tutto nell'assoluto rispetto dei territori, natura e cultura dei paesi dove si svolgeranno le attività;

c. organizzare gare, meeting, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci e tesserati, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;

d. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica e culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

e. gestire, nell'ambito degli eventi di cui sopra, attività di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande, attività di commercio di materiale ed articoli sportivi e vari, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, nonché assumere mutui e finanziamenti, anche fondiari.

La società potrà anche assumere partecipazioni ed

interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie e/o di terzi (e comunque non nei confronti del pubblico).

La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente ed a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem, con le corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, le quali impongano caratteristiche non proprie di questa società o incompatibili con la stessa.

La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e commerciali.

4) La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

5) La società sarà amministrata da un **Amministratore unico**, in persona della signora **BIANCHI Francesca**, che resterà in carica fino a revoca o dimissioni.

L'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza esclusiva dei soci. Sarà, tuttavia, necessaria la preventiva autorizzazione dei soci, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Sono, in ogni caso, considerati atti di straordinaria amministrazione le operazioni elencate all'art.32, commi 7 e 8, dello Statuto sociale.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore unico.

La signora BIANCHI Francesca accetta la nomina, dichiarando che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità e/o ineleggibilità, e di possedere tutti i requisiti di legge. All'uopo, incarica il Notaio rogante di procedere

all'iscrizione della propria nomina ed all'espletamento di ogni adempimento, anche informatico, connesso al presente atto.

6) Il capitale sociale è fissato in **Euro 1.000,00** (mille virgola zero zero), ai sensi dell'art.2463, comma 4, Cod. Civ., ed è sottoscritto dai soci come segue:

- da **BARILARI Michele** per **Euro 900,00** (novecento virgola zero zero), pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale;

- da **BIANCHI Francesca** per **Euro 100,00** (cento virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale. A liberazione dell'intero capitale sociale, i soci versano all'Organo amministrativo, come sopra nominato, in misura proporzionale rispetto alla quota di capitale sottoscritta, la somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), a mezzo di un vaglia postale, non trasferibile, n.0362230401, dell'importo di Euro 900,00 (novecento virgola zero zero), emesso in data 25 gennaio 2017 dalle "Poste Italiane S.p.A.", Agenzia n.7 di Pesaro, ed a mezzo di un assegno postale vidimato, non trasferibile, n.0656161712-11, dell'importo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), emesso in data 25 gennaio 2017 dalle "Poste Italiane S.p.A.", Agenzia di Pesaro - Via del Novecento, entrambi intestati alla società.

L'Organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, ed attesta che il suddetto capitale sociale è stato interamente versato.

8) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, interamente a carico della società, ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

* * *

STATUTO DELLA SOCIETA'

"IL GECO VERDE SOCIETA' SPORTIVA

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I°: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO -

AFFILIAZIONI - DURATA

Art. 1 - Denominazione sociale

1. E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "IL GECO VERDE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2 - Sede sociale.

1. La società ha sede nel Comune di Pesaro, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta,

invece, all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Scopo

1. La società ha per scopo l'esercizio, lo sviluppo, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva in ogni sua forma, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, agli sport ed alle attività subacquee, natatorie ed acquatiche, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico-fisiche, nonché alle convinzioni morali.

2. La società non ha scopo di lucro; conseguentemente, è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

Art. 4 - Oggetto e attività sociali

1. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la società potrà esercitare le seguenti attività:

a) la promozione, l'esercizio e lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, compresi l'attività didattica, escursioni ed avventure sportive, mediante l'organizzazione di corsi per principianti, di aggiornamento e di specializzazione di discipline di ogni genere, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, alle discipline acquatiche e subacquee, quali immersioni, snorkeling, fotografia subacquea, immersione in apnea, nuoto, canoa, kayak, pesca sportiva, con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi;

b) lo studio, la progettazione, la realizzazione, la promozione e la gestione, in qualsiasi forma, di eventi, manifestazioni ed iniziative inerenti l'avventura, lo sport dilettantistico e la gestione del tempo libero, ovvero lo

spettacolo ed il turismo sportivo, compresa l'attività didattica ed escursionistica, il bird-watching ed il fish-watching.

2. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

a. promuovere/organizzare iniziative inerenti l'avventura e lo sport, viaggi, escursioni, esplorazioni, gare e competizioni sportive dilettantistiche, corsi pratico-teorici di vario livello, simposi, dibattiti e convegni legati allo sport ed alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, prevalentemente acquatico e subacqueo;

b. condurre i tesserati, nel loro tempo libero, ad ampliare la cultura di luoghi e territori, italiani ed esteri, favorendo e condividendo la passione per i viaggi avventura, le avventure sportive e le escursioni in generale; il tutto nell'assoluto rispetto dei territori, natura e cultura dei paesi dove si svolgeranno le attività;

c. organizzare gare, meeting, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci e tesserati, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;

d. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica e culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

e. gestire, nell'ambito degli eventi di cui sopra, attività di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande, attività di commercio di materiale ed articoli sportivi e vari, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, nonché assumere mutui e finanziamenti, anche fondiari.

4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

5. La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie e/o di terzi (e comunque non nei confronti del pubblico).

6. La società non può comunque, senza avere assunto le

caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente ed a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem, con le corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, le quali impongano caratteristiche non proprie di questa società o incompatibili con la stessa.

7. La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e commerciali.

Art. 5 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. La società dovrà iscriversi presso i registri, nazionali o regionali appositamente costituiti, a seconda dell'ambito territoriale di attività.

2. La società potrà richiedere riconoscimenti ai fini sportivi e non, affiliazioni o simili, sia dal CONI, per il tramite delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che da altri soggetti/organismi.

La società potrà, altresì, affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero, a livello nazionale e/o internazionale, in conformità agli scopi sociali.

Art. 6 - Durata

La società ha durata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II° - CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI - PARTECIPAZIONI - RECESSO

Art. 7 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

2. Possono essere conferiti, a liberazione della quota di Capitale Sociale sottoscritta, anche in sede di aumento del Capitale Sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal

socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 8 - Variazioni del capitale sociale: aumento

1. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti, in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. E' ammessa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), in quanto, considerato l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fini sportivi, è compatibile con il principio dell'assenza di scopo di lucro e di distribuzione, anche indiretta, di utile o avanzi di gestione.

2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo, in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

3. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio, recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

4. Chi esercita il diritto di opzione può, altresì, previa richiesta, e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

5. E' attribuita all'Assemblea dei Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 9 - Variazioni del Capitale sociale: riduzione

1. Il Capitale Sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la

modifica dello Statuto.

2. In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

3. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere oMESSO il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di controllo e/o del Revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 10 - Finanziamenti e versamenti in conto capitale dei soci

1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'Organo Amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Spetta, invece, ai soci la deliberazione in merito ad eventuali versamenti da imputarsi in conto capitale.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei Soci.

3. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera dei soci.

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 Cod. Civ.

Art. 11 - Partecipazioni

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'art.90 della Legge n.289/02, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

2. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art. 12 - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi, ai sensi delle vigenti disposizioni speciali della legge istitutiva delle società sportive dilettantistiche di capitali.

Il trasferimento delle quote è ammesso unicamente mortis causa.

2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione, o di qualsiasi diritto sulle stesse (ivi compresi, in via esemplificativa, il conferimento in società e la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti).

3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Art. 13 - Recesso dei soci

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 12, il socio, ai sensi del vigente art.2469, comma 2, Cod. Civ., può recedere in qualsiasi momento dalla società. Il diritto di recesso motivato da tale causa non potrà, tuttavia, essere esercitato entro il termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

2. Il diritto di recesso spetta, inoltre, ai soci negli altri casi previsti dalla legge (attualmente art.2473 Cod. Civ.). Si applica, altresì, l'art.2497 quater Cod. Civ.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, dell'ammontare della partecipazione di cui è titolare e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

5. Nei casi precedentemente elencati il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima,

ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 14 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art.2473 Cod. Civ.) ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

3. In tal caso, dovendosi procedere ad una riduzione del Capitale Sociale in misura corrispondente alla quota di partecipazione, lo stesso, in mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente; qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso, ovvero lo scioglimento della società.

Art. 15 - Esclusione dei soci

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, costituisce speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la radiazione del socio da una delle Federazioni Sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli Organi di giustizia federale.

2. Costituisce, inoltre, speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la squalifica del socio per Doping.

3. Per il rimborso della partecipazione al socio escluso si applica l'articolo precedente.

4. La risoluzione del rapporto sociale non esonera il socio escluso dal pagamento dei contributi associativi previsti dal presente Statuto per l'anno in corso alla data di risoluzione del rapporto sociale.

TITOLO III° - ORGANI DELLA SOCIETA' - DECISIONI DEI SOCI - AMMINISTRAZIONE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 16 - Organi Sociali

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo e/o Revisore (se nominati, in forza di legge o per deliberazione dei soci).

2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni

regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero i Coamministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società, entro i limiti delle rispettive deleghe.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 17 - Diritto di voto

1. Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art. 18 - Decisioni dei soci: competenze e forma delle decisioni

1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge - attualmente l'art.2479 Cod. Civ. - e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile, oppure mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. Nei casi previsti dalla legge - attualmente art.2479, comma 4, Cod. Civ. - le decisioni dei soci devono obbligatoriamente essere adottate con il metodo assembleare.

4. Art. 19 - Metodo assembleare: convocazione

1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Coamministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo e/o dal Revisore, se nominati, o anche da un socio.

2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, anche fuori dal territorio nazionale, come riportato nell'avviso di convocazione.

3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati alla società dal socio). Nell'avviso di convocazione

debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

5. In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail o telefax almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo e/o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o l'Organo di controllo e/o il Revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 20 - Presidenza dell'assemblea e verbale

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Coamministratore più anziano ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 21 - Intervento in assemblea e rappresentanza

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese. Coloro che risultano iscritti nell'elenco soci successivamente alla data di invio della convocazione dell'assemblea potranno partecipare alla stessa, sempre che si dichiarino tempestivamente e sufficientemente informati sulle materie da trattare.

2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Art. 22 - Audio/Video Assemblee

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati,

e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 23 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

1. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art.24.

3. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio, ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione del procedimento sarà considerata voto contrario.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, e delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

2. L'Assemblea, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano, in prima convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Amministrazione

1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'art.18 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più

membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti.

2. Spetta ai soci determinare la forma di amministrazione, nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e determinare la durata della carica.

3. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

4. Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del Codice Civile. E' fatto, tuttavia, divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline facenti capo agli enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

Art. 26 - Durata e cessazione dell'organo amministrativo

1. L'Amministratore Unico, gli Amministratori o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

3. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo e/o dal Revisore, se nominati, purché la maggioranza sia costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dei soci, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Se viene meno la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, ed i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo Amministrativo. In caso di nomina di due co-amministratori, la decadenza opera con il venire meno di uno dei due amministratori.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: presidenza e forma

delle decisioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie per le quali la legge richiede espressamente la delibera collegiale. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dai documenti sottoscritti dai consiglieri dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

4. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio, ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del consigliere nel termine previsto per la conclusione del procedimento sarà considerata voto contrario.

5. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

6. Qualora sia richiesto da almeno uno degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione con il metodo collegiale.

Art. 28 - Metodo collegiale: convocazione

1. Il Consiglio è convocato ogniqualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli amministratori, o l'Organo di controllo e/o il Revisore, se nominati, ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio sarà convocato con avviso spedito o consegnato a ciascun consigliere e all'Organo di controllo e/o al Revisore, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o

altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dall'Organo di controllo e/o dal Revisore, se nominati.

3. In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche tramite telegramma o telefax, da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

4. L'avviso dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo, anche fuori dal territorio nazionale, come riportato nell'avviso di convocazione.

6. Sono, tuttavia, valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed dell'Organo di controllo e/o del Revisore, se nominati, e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

Art. 29 - Adunanze del consiglio mediante audio/videoconferenza

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 30 - Metodo collegiale: deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio assunte con deliberazione collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica in relazione agli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente ha un voto pari agli altri membri.

3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario, che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 31 - Delega di poteri

1. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Consiglio può comunque sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sè operazioni rientranti nella delega.

2. Il comitato esecutivo o gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di controllo e/o al Revisore, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

3. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli Amministratori Delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile.

5. Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 32 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, quale che sia modalità di amministrazione prescelta, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di deliberare su tutti gli atti ritenuti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alla decisione dei soci.

2. L'Organo Amministrativo è, altresì, deputato a compiere ogni attività necessaria ed opportuna per consentire alla società di affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva, ivi compresa la costituzione e la nomina di consigli direttivi interni, commissioni e comitati, cui delegare le necessarie ed opportune competenze.

3. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

4. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, mentre gli atti di straordinaria amministrazione resteranno di competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti

poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta a ciascun amministratore per gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

6. Quando l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, questi assume ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria della società, mentre per gli atti di amministrazione straordinaria sarà necessaria l'autorizzazione dei soci.

7. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita e la permuta di immobili e di diritti reali immobiliari;

b) gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;

c) la stipula di convenzioni per la gestione di impianti sportivi e di contratti di locazione immobiliare;

d) l'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati;

e) la costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi, nonché l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;

f) la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte della società;

g) la concessione di ipoteche sui beni di proprietà della società e la costituzione in pegno dei beni della società;

h) l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;

i) il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte;

j) la promozione di azioni giudiziarie (diverse da quelle cautelari ed esecutive) in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

k) le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri, anche amichevoli.

8. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti o l'Amministratore Unico, quest'ultimo previa autorizzazione dei soci a sensi del precedente comma 6, possono nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

9. La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione, ogniqualevolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico e/o dell'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art.2476 Cod. Civ., e costituisce giusta causa di sua revoca.

Art. 33 - Rappresentanza della società

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e generale della società.

2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

3. In caso di nomina di due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza della società spetta ai medesimi amministratori in via disgiunta e/o congiunta, nelle stesse forme dell'amministrazione.

Art. 34 - Compenso dell'organo amministrativo

1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa. Il Consiglio determinerà, sentito all'occorrenza il parere dell'Organo di controllo e/o del Revisore, se nominati, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali.

2. I soci possono, inoltre, assegnare all'organo amministrativo un'indennità per la cessazione del rapporto.

3. Gli emolumenti spettanti agli amministratori potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale, ai sensi delle vigenti norme tributarie.

Art. 35 - Cause di incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive, l'Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'Autorità Sportiva.

2. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la società si affilierà decadono dalla carica e, per tutto il periodo della durata degli effetti del provvedimento, non possono coprire alcuna carica sociale.

3. In caso di irregolare funzionamento dell'Organo amministrativo, ovvero di gravi irregolarità di gestione o

ancora di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, l'assemblea revocherà per giusta causa tutti i membri dell'Organo Amministrativo, sostituendoli con altri, il cui primo compito, dopo l'accettazione della carica, sarà quello di indagare sulle cause denunciate e di attivarsi, nelle appropriate sedi e nelle forme di legge, per tutelare gli interessi e l'immagine della società.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36 - Collegio Sindacale e/o Sindaco Unico

1. La nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali designano anche il Presidente.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
4. L'emolumento dell'Organo di controllo è stabilito dai soci e, in mancanza, dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 37 - Competenze e doveri dell'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis del Codice Civile ed, inoltre, esercita il controllo contabile; in relazione a ciò, l'Organo di Controllo dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, comma 1, del Codice Civile.
3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

TITOLO IV° - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - TITOLI DI DEBITO

Art. 38 - Esercizi sociali - bilanci

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione dell'inventario e, nei termini e con il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.
3. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai

soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nei casi, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge (attualmente art.2364, comma 2, Cod. Civ.); in quest'ultimo caso, l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

Art. 39 - Divieto di distribuzione degli Utili

Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione.

In considerazione del valore nominale del capitale sociale, una quota non inferiore ad un quinto degli utili di esercizio deve essere accantonata in una apposita riserva, fino a quando la somma di tale riserva e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata a capitale o per coprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Art. 40 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

TITOLO V° - TESSERATI - ATLETI DILETTANTI E

ORGANI SPORTIVI

Articolo 41 - Tesserati Frequentatori

1. Si intendono per tesserati frequentatori i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportive cui la società è affiliata.

2. L'uso delle strutture sportive della società è, infatti, prioritariamente riservato ai soci della società stessa, ai rispettivi tesserati ed ai tesserati alle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva cui si affilierà la società, questi ultimi anche se tesserati da parte di società, circoli o associazioni sportive dilettantistiche affiliati alle medesime organizzazioni nazionali cui è iscritta la società. Quanto sopra fatte salve eventuali clausole previste dalle convenzioni sottoscritte per la gestione di impianti sportivi pubblici nella misura in cui queste prevedano l'utilizzo pubblico degli impianti, ovvero particolari servizi pubblici da garantire e/o spazi da

riservare all'utenza pubblica.

4. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

5. l'Organo Amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.

Articolo 42 - Modalità per l'ammissione dei tesserati

1. La società richiederà il tesseramento degli aspiranti tesserati presso la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi e del quale riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, impegnandosi, altresì, a pagare le quote di affiliazione o di aggregazione o quote associative federali.

2. Per ottenere l'ammissione, ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita domanda alla Società.

Condizione indispensabile per essere tesserato per conto della società è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. L'aspirante tesserato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità della Società, e si impegnerà a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni, nonché le delibere degli organi sociali.

4. Con la sottoscrizione della domanda di cui al comma precedente, e fatte salve le competenze spettanti alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva cui è diretto il tesseramento, questo è immediatamente operativo, fatta salva la possibilità che la Commissione Sportiva, ovvero l'Organo Amministrativo in caso di mancata nomina della Commissione, intravedano motivazioni idonee al rifiuto della domanda di tesseramento.

5. Per gli aspiranti minori di età, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

Articolo 43 - Norme comuni ai tesserati

1. Fermo restando eventuali regolamenti, che conterranno una disciplina maggiormente esaustiva e particolareggiata,

i tesserati hanno diritto:

- ad ottenere la tessera sociale ed a frequentare i locali, le attrezzature e gli impianti sociali espressamente loro destinati dalla Società;
- a praticare le attività sportive e sociali;
- a presentare per iscritto alla Commissione Sportiva e di disciplina proposte e reclami;
- a partecipare alle riunioni della Commissione;
- ad essere eletti come componenti della Commissione Sportiva e di Disciplina (in breve, Commissione) e del Collegio dei Probiviri (in breve, Collegio), secondo le norme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. Tutti i tesserati hanno il dovere:

- di mantenere in ogni luogo ed occasione un comportamento tale da non menomare in loro la dignità di persona retta e di sportivo;
- di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dai competenti organi della società;
- di non contrastare l'attività sociale e di comportarsi correttamente nei confronti degli Organi Sociali e dei singoli soci e tesserati;
- di pagare i contributi ordinari e straordinari fissati da deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 44 - Atleti Dilettanti Agonisti

1. La società Sportiva, dietro contributo determinato dall'organo amministrativo, potrà ammettere atleti dilettanti agonisti (d'ora in avanti: atleti) a frequentare, nei limiti previsti dal Regolamento d'Uso degli Impianti Sportivi, gli impianti gestiti dalla Società, o nella disponibilità della stessa, richiedendo il tesseramento di essi atleti alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva cui la società si affilierà.

2. Il tesseramento degli atleti varrà per il periodo determinato dall'Organo Amministrativo.

3. Sia la società che l'atleta possono recedere secondo quanto previsto dalle norme regolamentari federali.

4. Condizione indispensabile per l'ammissione quale atleta è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

5. Tutti gli atleti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalle normative sportive, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

6. Per quanto concerne gli atleti minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della società e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dello stesso.

Articolo 45 - Contributi associativi

1. Tutti i tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale, nella misura e nei termini che saranno determinati dall'Organo Amministrativo.

2. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

3. Il tesserato che non è in regola con il pagamento sarà considerato dimissionario e ne perderà la qualifica, previa rilevazione in merito da parte dell'Organo Amministrativo nella documentazione della società.

4. A richiesta dell'Organo amministrativo, per motivate esigenze societarie, potranno essere richiesti ai tesserati versamenti una tantum e/o di frequenza/partecipazione. La misura del contributo una tantum è determinata dall'Organo Amministrativo.

Articolo 46 - Organi Sportivi della Società

Sono organi sportivi della società, istituiti dall'Organo Amministrativo, se ritenuto utile o opportuno:

a) l'assemblea dei tesserati;

b) la Commissione Sportiva e di disciplina;

c) il Collegio dei Proviviri.

Articolo 47 - Assemblea dei Tesserati

1. L'Assemblea dei Tesserati è convocata dall'Organo Amministrativo o dalla Commissione Sportiva, se istituita, mediante avviso che dovrà rimanere esposto nella bacheca presso la sede sociale per almeno otto giorni prima dell'adunanza, per la nomina dei componenti e del Presidente della Commissione Sportiva e del Collegio dei Proviviri.

2. Possono partecipare all'Assemblea tutti i tesserati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

3. L'assemblea dei Tesserati è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza relativa degli stessi; le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea stessa. Ciascun iscritto ha diritto ad un voto. Non è ammessa la partecipazione per delega.

Articolo 48 - Commissione Sportiva e di Disciplina

1. La Commissione Sportiva e di disciplina (in breve, Commissione) è formata, se costituita, da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di sette. I componenti della Commissione sono nominati dall'assemblea dei tesserati e scelti tra i tesserati stessi, purché maggiorenni.

2. Le deliberazioni della Commissione sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei componenti in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Di ogni seduta della Commissione verrà redatto apposito Verbale. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dalla Commissione a garantirne la massima diffusione.

4. I componenti della Commissione nominano nel loro ambito

il Presidente e il Vice Presidente Vicario. In caso di assenza, decadenza o di dimissioni di componenti prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell'ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti, l'intera Commissione è considerata decaduta e deve essere rinnovata.

5. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea dei tesserati per la nomina della nuova Commissione. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dalla Commissione decaduta.

6. La Commissione si riunisce normalmente due volte l'anno, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri. I Consiglieri che si rendono assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell'articolo precedente.

7. La commissione resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

8. Tutte le cariche sono onorifiche.

9. I componenti della Commissione Sportiva non potranno ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito delle discipline esercitate dalla società.

Articolo 49 - Funzioni della Commissione Sportiva e di Disciplina

Alla Commissione sono attribuite le competenze relative a:

- l'esame delle attività sportive svolte e da svolgere e l'individuazione di proposte in merito agli obiettivi generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, che fungano da linee-guida per l'Organo Amministrativo;

- l'esame delle domande di ammissione o dimissione dei tesserati e le deliberazioni in ordine alle stesse e, in particolare, dell'evidenziazione di eventuali cause di incompatibilità o inopportunità a concedere la qualifica di tesserato di cui al precedente art.43. A tal fine, la Commissione delibera sulle domande di ammissione a maggioranza di voti;

- l'adozione di provvedimenti disciplinari in prima istanza;

- la nomina, ove ritenuto utile od opportuno, del Direttore Sportivo, che può essere scelto anche al di fuori della Commissione. In tal caso, egli partecipa alle riunioni della Commissione con voto consultivo,

- l'approvazione del programma per la preparazione tecnica

degli atleti e di quello sportivo della Società.

Articolo 50 - Funzioni della Commissione quale organo di disciplina di prima istanza

1. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme di regolamento e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo degli atleti dilettanti in quanto tali saranno giudicati dall'organo di disciplina di prima istanza.

2. L'organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed espletato tutte le altre indagini che ritenga opportune.

3. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria della società; copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai contro-interessati, nonché all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Contro il provvedimento adottato, sia i diretti interessati, sia i contro-interessati, sia la società, possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni della notifica dalla decisione. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

Articolo 51 - Collegio dei Probiviri - composizione e funzioni

1. Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è formato da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti tra i tesserati.

Essi provvedono a nominare tra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni della Commissione Sportiva e di disciplina con voto consultivo.

2. I probiviri vigilano sull'osservanza del presente statuto e delle norme e regolamenti sportivi da parte dei soci, dei tesserati, affiliati e partecipanti, della Commissione e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dalla Commissione.

3. In particolare il Collegio dei Probiviri è organismo di secondo grado in ordine ai provvedimenti disciplinari.

4. Le modalità di funzionamento di detto organo di disciplina verranno determinate dal regolamento organico.

5. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati e dai contro-interessati o dalla società contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di disciplina di prima istanza. La proposizione dell'impugnazione alla Commissione di disciplina di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6. Le decisioni definitive degli organi di disciplina che

irrogano una delle sanzioni devono essere affisse per estratto presso la sede della società, per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano un termine più ampio.

7. La commissione resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

8. Tutte le cariche sono onorifiche.

TITOLO VI° - SCIoglIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 52 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

2. L'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti.

Art. 53 - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 54 - Clausola compromissoria

1. Eventuali controversie fra i soci, ovvero fra i soci e la società, ovvero fra soci/amministratori e tesserati/atleti, non risolvibili bonariamente, potranno essere definite mediante l'istituto della conciliazione o arbitrato, secondo modalità da definirsi di comune accordo tra le parti interessate in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare dell'art.34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

2. Le controversie in materia sportiva, non definibili dalla Commissione Sportiva e dal Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti articoli, potranno essere rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva, ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 55 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall'elenco soci presso il Registro delle Imprese.

2. I soci sono tenuti a comunicare all'Organo Amministrativo della società, ai fini delle comunicazioni previste dal

presente Statuto, il proprio numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

3. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 56 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

4. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.

Art. 57 - Socio Unico

Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 58 - Disposizioni Applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice civile, anche alle disposizioni contenute negli statuti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la Società si affilierà, a quelle emanate dal CONI, nonché alle disposizioni emanate dai competenti organi federali e sportivi, per quanto compatibili.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai componenti, che lo approvano e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrivono nei modi di legge, alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

Consta di otto fogli per trentuno facciate, in parte scritte

mediante mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ed in parte completate di mio pugno.

Firmato: Michele Barilari, Francesca Bianchi, Cristina Lorenzoni (sigillo).